



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Terminale GNL Adriatico S.r.l.
terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA DEL
TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L. - PROCEDIMENTO ID 150/1191.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 27/07/2018, prot. n. 905/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell'AIA rilasciata con Decreto n. 000265 del 6/10/2016 relativamente alla *richiesta di proroga della scadenza di ottemperanza alla prescrizione del Decreto AIA, n. 18 del PIC, relativa ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistemi di trattamento delle acque civili nonché alla richiesta di utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico per le acque meteoriche.*

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 905 del 27/07/2018

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0115

Data stesura: 02/08/2018



Resp. Sez.: Ziantoni A.

Ufficio: DVA-D3-AG

Data: 02/08/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla
Soc. GNL Adriatic ID 1191.**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell'impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale

TERMINALE GNL ADRIATICO s.r.l.

Mare Adriatico Settentrionale

Art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06

Parere Istruttorio Conclusivo

(ID 150/1191)

Modifica dell'AIA

Richiesta di proroga della scadenza di ottemperanza alla prescrizione del Decreto AIA, n.18 del PIC, relativa ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistema di trattamento delle acque civili; nonché richiesta di utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico per le acque meteoriche.

DECRETO AIA: Decreto N. Prot. 000265 del 6-10-2016, (G.U. N. 252 del 27-10-2016)

Avvio procedimento: DVA-RU.U.0007315.27-03-2018

**Istanza del Gestore: Prot. ALNG-0039/18 del 26 febbraio 2018
(DVA-RU.I.0004844.27-02-2018)**

GRUPPO ISTRUTTORE COMMISSIONE AIA-IPPC Nomina GI (Prot. CIPPC.RU.U.0001049.10-07-2017)	Prof. Antonio Mantovani (Referente)
	Dott. Paolo Ceci
	Avv. David Roettgen

M



INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	INTRODUZIONE	5
2.1	Atti Presupposti	5
2.2	Atti normativi	5
2.3	Attività istruttorie	9
3	OGGETTO DELLA MODIFICA	9
4	DESCRIZIONE DELL'ISTANZA DEL GESTORE	10
5	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	12
5.1	Caratteristiche della modifica	13
5.2	Aspetti ambientali	14
6	PROPOSTA DI MONITORAGGIO DEL GESTORE	15
7	RISCHI SPECIFICI	15
8	CONCLUSIONI DEL GESTORE	15
9	CONSIDERAZIONI DEL GI	16
10	CONCLUSIONI DEL GI	16
11	PRESCRIZIONI	17
12	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	17
13	TARIFFA ISTRUTTORIA	17



1 DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. (da qui in avanti con <i>D.Lgs. 152/2006</i> , si intende il decreto aggiornato alla data del presente procedimento), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della <i>Regione Veneto</i> .
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Gestore	Terminale GNL Adriatico s.r.l. indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06.
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06.
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06.



	<p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs. 152/06 - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D.Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06).



2 INTRODUZIONE

2.1 Atti Presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla soc. Terminale GNL Adriatico s.r.l., per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore ubicato nel Mare Adriatico settentrionale a ca. 15 km dalla costa di Porto Viro (RO), con Decreto N. Prot. 000265 del 6-10-2016, con avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale N. 252 del 27-10-2016.
vista	la comunicazione resa dal gestore con prot. ALNG-0295/16 del 25/11/2016 (nota prot. DVA-REG.UFF.I.0028766.28-11-2016) ai sensi della prescrizione n. 18 del PIC allegato all'AIA citata, recante il crono programma per la realizzazione e messa in esercizio di un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue civili e delle acque oleose.
vista	la comunicazione resa dal Gestore con nota prot.ALNG-0039/18 del 28 febbraio 2018, ed acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-REG.UFF.I.0004844.27-02-2018, recante - tra l'altro - richiesta di dilazione rispetto alla citata comunicazione ALNG-0295/16.
vista	la comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e succ. modd., con nota prot. DVA-REG.UFF.U.0007315.27-03-2018.
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 11 gennaio 2018 che <i>Disciplina l'articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, ex art.10, c.3, D.P.R. n.90/2007.</i>
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	le lettere del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00_2012-000341 del 8 maggio 2012 e prot. CIPPC_002014-0001897 del 12 novembre 2014, che assegnano l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale del Terminale GNL Adriatico s.r.l., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Marcello Iocca – Referente Gruppo istruttore- Dott. Paolo Ceci- Prof. Antonio Mantovani
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC (Prot. CIPPC.RU.U.0001049.10-07-2017) di sostituzione ed integrazione nomina gruppo istruttore (già prot. CIPPC 0001041 del 03.06.2014) che assegna tutti i procedimenti relativi all'impianto Terminale GNL Adriatico s.r.l., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore- Dott. Paolo Ceci- Avv. David Roettgen
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Avv. Marco Fabrizio.

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.
visto	Il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED).
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto. l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

RM



	<ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
visto	<p>L'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i>.</p> <p>L'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>.</p> <p>L'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale <i>"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i></p>
visto	<p>L'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i>.</p> <p>L'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>.</p> <p>L'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale <i>"fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo</i></p>



	<i>l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale".</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della</i></p>



	<i>cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</i>
vista	La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”
visto	l’articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,....., considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l’autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;
vista	la Circolare della Direzione generale per le valutazioni ambientali U.prot DVA-2012-0008453 del 11 aprile 2012, “Decreto Legge 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - ampliamento del campo di applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale ad impianti off-shore – chiarimenti”
vista	la nota DVA-2011-0031502 del 19 dicembre 2011, <i>Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti.</i>
vista	la nota U.prot.MINISTRO-2013-0000693 del 18 febbraio 2013, <i>AIA – attuazione di modifiche non sostanziali per effetto dell’art. 29-nonies, c. 1, D.lgs. 152/06</i>
vista	La Direttiva ministeriale prot. n. 0000274 del 16 dicembre 2015 recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”
visto	Il DM n. 0000086 del 15 marzo 2016 recante <i>Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex art.29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l’attuazione della Direttiva 2010/76/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale;</p> <ul style="list-style-type: none">• Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017, <i>che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;</i>• <u>Reference Documents on Best Available Techniques (BREF) for:</u><ul style="list-style-type: none">- Large Combustion Plants (LCP) - 2017- Energy Efficiency Techniques (ENE) – Febbraio 2009- General Principles of Monitoring – Luglio 2003- Industrial Cooling Systems – Dicembre 2001- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – Febbraio 2016- Waste Treatments Industries – Agosto 2006.



2.3 Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla soc. Terminale GNL Adriatico s.r.l., per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore ubicato nel Mare Adriatico settentrionale a ca 15 km dalla costa di Porto Viro (RO), con Decreto N. Prot. 000265 del 6-10-2016, con avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale N. 252 del 27-10-2016
Esaminata	La comunicazione resa dal gestore con prot. ALNG-0295/16 del 25/11/2016 (nota prot. DVA-REG.UFF.I.0028766.28-11-2016) ai sensi della prescrizione n. 18 del PIC allegato all'AIA citata, recante il crono programma per la realizzazione e messa in esercizio di un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue civili e delle acque oleose
Esaminata	L'istanza del Gestore con nota prot.ALNG-0039/18 del 28 febbraio 2018, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-REG.UFF.I.0004844.27-02-2018, recante - tra l'altro - richiesta di dilazione rispetto alla precedente comunicazione ALNG-0295/16 citata
Esaminata	La comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e succ. modd., con nota prot. DVA-REG.UFF.U.0007315.27-03-2018
Considerate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
Vista	La Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 09/04/2018, redatta dall'Avv. Marco Fabrizio.
Vista	La nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per condivisione in data 12.04.2018 dalla segreteria IPPC (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000455.23-04-2018) al Gruppo Istruttore da approvare entro il 19.04.2018.
Visto	L'esito della riunione GI-Gestore del 11.07.2018 convocata con Prot. CIPPC.RU.I.0000753.27-06-2018, di cui verbale Prot. CIPPC.RU.I.0000817.11-07-2018 (NB La riunione del GI convocata in sessione riservata non ha avuto seguito per decisione del GI, cfr. verbale riunione GI-Gestore)
Visto	La nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo, aggiornato a valle della riunione GI-Gestore, inviata per condivisione in data 16.07.2018 dalla segreteria IPPC (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000884.25-07-2018) al Gruppo Istruttore da approvare entro il 23.07.2018.

3 OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	Terminale GNL ADRIATICO s.r.l. – terminale Offshore dedicato alla ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale (GNL)
Indirizzo sede operativa	Installazione localizzata a circa 15 km dalla costa italiana in Mar Adriatico settentrionale in direzione Nord-Est, da Porto Levante comune di Porto Viro (RO)
Sede Legale	Piazza Sigmund Freud, 1 – 20154 Milano
Rappresentante Legale	Suresh Jagadesan Piazza Sigmund Freud, 1 – 20154 Milano - Tel. 02 636981 (sede legale)
Tipo impianto	Esistente; modifica
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1 – Impianto di combustione con potenza termica di combustione > 50 MWt Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica (Codice 40.11); Produzione e distribuzione di energia elettrica (Codice 40.10); Produzione e distribuzione di calore (Codice 40.30);



	Classificazione NOSE-P: Processi di combustione nelle turbine a gas (Codice 101.04) Codice IPPC: 1.4bis – attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore Classificazione NACE: Estrazione di gas naturale (Codice 06.20) Classificazione NOSE-P: /
Gestore Impianto	Suresh Jagadesan Piazza Sigmund Freud, 1 – 20154 Milano - Recapiti telefonici 02 636981
Referente IPPC	Federica Carla Peirano Piazza Sigmund Freud, 1 – 20154 Milano Recapiti telefonici 02 63698533 - e-mail: federica.peirano@adriaticlng.it
Impianto a rischio incidente rilevante	SI (Rapporto di Sicurezza approvato da CTR il 21 aprile 2015, prot. n.39949)
Numero addetti	57
Sistema di gestione ambientale	NO (SGA implementato sec. Linee Guida Exxonmobil ma non certificato)
Periodicità dell'attività	Continua

4 DESCRIZIONE DELL'ISTANZA DEL GESTORE

Il Gestore, con nota prot. ALNG-0039/18 del 26 febbraio 2018 acquisita agli atti istruttori al **prot. DVA-RU.I.0004844.27-02-2018**, ha comunicato all'Autorità competente alcuni aggiornamenti e modifiche (indicate come “non sostanziali”) al Decreto AIA del Ministro n. 0000265 del 6 ottobre 2016 di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con DSA-DEC-2009-39 del 21 gennaio del 2009.

Gli aggiornamenti e le modifiche richieste dal gestore nell'istanza di cui al presente procedimento riguardano:

- 1) l'aggiornamento di talune Schede B già allegate alla domanda di AIA del 18 luglio 2013, prot. ALNG-0177/13 (già acquisita al prot. DVA-2013-0017446 del 25/07/2013). All'istanza è stata allegata una Relazione tecnica descrittiva contenente le nuove Schede: B 9.2., Scarichi idrici; B 13, Aree di stoccaggio di materie prime; B22, Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti; B 12.1, Aree di deposito temporaneo di rifiuti.
- 2) la richiesta di aggiornamento (dilazione) del cronoprogramma già inoltrato nel 2016 all'Autorità Competente con prot. ALNG-0295/16 (prot. DVA.RU.I.0028766.28-11-2016) in ottemperanza alla prescrizione n. 18 della menzionata AIA n.0000265/2016 quanto all'obbligo di inviare ad A.C, entro 30 gg. dal rinnovo dell'AIA, “... *un crono programma dettagliato relativo ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistemi di trattamento delle acque civili e delle acque oleose* ...” (da realizzarsi nei successivi 18 mesi).

Relativamente al punto 2), che è l'oggetto dell'avvio del procedimento di modifica AIA, di cui al presente PIC, il Gestore chiede una proroga rispetto alla scadenza prevista dal cronoprogramma già inoltrato all'A.C. con prot. ALNG-0295/16 (prot. DVA.REG.UFF.I.0028766.28-11-2016).

Tale cronoprogramma era stato trasmesso all'AC in ottemperanza alla prescrizione n. 18 del PIC, parte integrante del Decreto AIA n.0000265/2016 (ID 150/590), quanto all'obbligo di inviare all'A.C, entro 30 gg. dal rinnovo dell'AIA, “...*un crono programma dettagliato relativo ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistemi di trattamento delle acque civili e delle acque oleose*...” (da realizzarsi nei successivi 18 mesi):

- | |
|--|
| 18) Entro 30 giorni dal rinnovo dell'AIA, il Gestore deve inviare all'Autorità competente un cronoprogramma dettagliato relativo ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistemi di trattamento delle acque civili e delle acque oleose. In particolare, in relazione all'impianto di |
|--|



trattamento con tecnologia MBR, il cronoprogramma deve prevedere un termine non superiore ai 18 mesi per la sua entrata in esercizio; una volta entrato in esercizio, al punto di scarico dovranno essere osservati i VLE di cui alla tabella della prescrizione 15);

Essendo stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2016 il comunicato di avvenuto rilascio dell'AIA n. 265/2016, ai sensi della menzionata prescrizione, tale adempimento sarebbe dovuto avvenire entro 30 giorni dal rinnovo dell'AIA, ovvero entro il 26 novembre 2016.

Il Gestore ha ottemperato a tale obbligo con la comunicazione prot. ALNG-0295/16 del 25 novembre 2016, prot. Ministero dell'Ambiente con DVA.REG.Uff.I.0028766.28-11-2016.

Il crono programma allegato a tale comunicazione prevedeva una fase di 18 mesi (come da prescrizione n. 18), quindi fino al 26 aprile 2018 per la realizzazione del sistema di trattamento delle *acque reflue civili* basato su trattamento biologico a doppio stadio di nitrificazione-denitrificazione con tecnologia MBR.

- Nella Relazione allegata all'istanza è contenuta anche la richiesta di variazioni relative all'operatività dell'impianto di trattamento di acque reflue civili, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico acque meteo.

La richiesta di aggiornamento da parte del Gestore della prescrizione n. 18 citata riguarda solo il previsto impianto di trattamento dei reflui civili il cui recapito è previsto nel pozzetto SF3.

Non essendo stato né realizzato, né richiesta una proroga per l'impianto di trattamento degli scarichi oleosi, destinati al pozzetto SF1 a valle del trattamento, il Gruppo Istruttore considera definitivamente decaduta la possibilità già prevista e autorizzata relativa alla sua realizzazione ex-decreto DEC - MIN n. 0000265 del 6 ottobre 2016, di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DSA - DEC - 2009 - 39 del 21 gennaio 2009, rilasciata alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.

ISTANZA DI PROROGA DEL GESTORE

Nella Relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza, il gestore avanza una richiesta di proroga relativa alla tempistica prescritta per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto previsto, e prescritto, di trattamento acque reflue:

"In relazione, quindi, al cronoprogramma inviato al ministero di cui al prot. ALNG-0295/16 del 25-11-2016, si richiede di aggiornare le tempistiche indicate sullo stesso al fine di contemplare a partire da marzo 2018 ulteriori nove mesi al fine di poter completare le valutazioni tecniche e conseguentemente confermare o meno l'opportunità di dare seguito all'avvio dell'impianto e alla conseguente attivazione dello scarico a mare.

A valle di tali valutazioni si forniranno le modalità operative a lungo termine.

Nelle more dell'attivazione dell'impianto il Gestore continuerà a gestire le acque civili con la raccolta, segregazione ed il loro successivo invio a terra a smaltimento in impianti autorizzati, nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, secondo le modalità e i quantitativi già riportati in sede di rinnovo di AIA e conformemente a quanto comunicato nei Rapporti Annuali."

Il Gestore nella Relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza a sostegno della richiesta di proroga riguardo alla realizzazione e messa in esercizio del sistema di trattamento delle acque reflue civili, riporta come motivazione la necessità di una messa a punto dell'impianto di trattamento acque reflue all'uopo in via di sperimentazione e, nelle more, con dichiarazione di prosecuzione della gestione delle acque reflue civili con raccolta e segregazione e successivo invio a terra in qualità di rifiuti allo stato liquido (par. 2.1 della Relazione tecnica allegata alla nuova comunicazione del 26 febbraio 2018).



Cronoprogramma del gestore del 2016 (DVA.RU.I.0028766.28-11-2016)

Terminale GNL Adriatico - Messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento reflui civili con tecnologia MBR																			
N.	Fase di attività	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	
2	Pre-commissioning																		
3	Alimentazione in batch e sviluppo biomassa																		
4	Alimentazione in continuo e progressiva portata a regime																		
5	Messe a punto operative																		
6	Completamento primo avviamento																		
7	Verifica iniziale del rispetto VLE dopo entrata in esercizio																		

- Il Gestore ha, altresì, comunicato la possibilità di **intercettare, in caso di evento incidentale con eventuale fuoriuscita di GNL, presso i due scarichi per le acque meteoriche**, provenienti da aree non contaminate, presenti sul lato Nord e sul lato Sud del Terminale (denominati Spanti PP NW e Spanti PP SW)¹, **lo scarico di emergenza a mare del GNL sversato e dell'eventuale schiuma antincendio**; secondo quanto lo stesso riferisce, come previsto dal Rapporto di sicurezza elaborato in ottemperanza all'art. 15, D.lgs. n. 105/2015. Lo stesso riferisce che tali eventi incidentali sono stati valutati nell'ambito del Rapporto di Sicurezza e sono state poste in essere specifiche misure preventive e apprestamenti tecnici al fine di prevenirne l'accadimento.
- Riguardo alle **acque potenzialmente oleose**, invece, il Gestore aveva allegato alla menzionata precedente comunicazione del 25.11.2016 una Relazione tecnica descrittiva riguardo alle difficoltà tecniche riscontrate relativamente al buon funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque oleose OWTP (*oil water treatment plant*), tali da non poter garantire, per taluni parametri, i limiti allo scarico prescritti in AIA "... in caso di reale attivazione dello scarico SP1", con conseguente necessità di proseguire nella gestione delle acque oleose nella qualità di rifiuti allo stato liquido e relativo trasporto e smaltimento a terra (cfr. pag. 16, Relazione detta). Lo scarico SP1, riferisce il Gestore, è uno scarico parziale, di tipo discontinuo, relativo al sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche potenzialmente contaminate da sostanze oleose.

Il gestore rinunciava quindi di fatto già allora alla sua realizzazione.

5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'Autorità competente, con comunicazione DVA-REG.UFF.U.0007315.27-03-2018 (CIPPC.RU.I.0000372.10-04-2018), ha disposto l'avvio del presente procedimento (ID 150/1191) di **modifica AIA ex artt. 7 e 8, l. n. 241/1990 e succ. modd. riguardo alle variazioni relative all'operatività dell'impianto di trattamento di acque reflue civili, così come per l'utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico acque meteo.**

L'AC nella Nota di avvio chiarisce, invece, che le variazioni prospettate dal gestore nella gestione delle materie prime e dei rifiuti, si configurano come aggiornamento delle schede B.13 "*Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi*" e B22 "*Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti.*"

Riguardo agli aggiornamenti di cui sopra, l'AC chiede al gestore di informare tempestivamente l'Autorità competente e ISPRA sui tempi di realizzazione della nuova area di deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi. ISPRA, che legge in copia, considererà tali variazioni nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

¹ Detti scarichi sono riportati nel PIC allegato al Decreto di Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA - DM 265/2016.



“Codesta Società ha trasmesso in data 26/02/2018 la documentazione prot. n. ALNG 0039/18 acquisita agli atti con segnatura di protocollo n. 4844/DVA in data 27/02/2018.

Con riferimento a quanto evidenziato nella nota accompagnatoria nonché nella relazione alla medesima allegata si comunica quanto segue:

1. le variazioni sull'operatività dell'impianto di trattamento delle acque civili e sull'utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico per le acque meteoriche, si configurano come modifiche AIA, conseguentemente si procede all'avvio di uno specifico procedimento;
2. le variazioni prospettate nella gestione delle materie prime e dei rifiuti, si configurano come aggiornamento delle schede B.13 *“Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi”* e B22 *“Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti”*.

Circa gli aggiornamenti indicati al punto 2) sopra descritto si chiede al gestore di informare tempestivamente l'Autorità competente ed ISPRA sui tempi di realizzazione della nuova area di deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi. ISPRA, che legge in copia, considererà tali variazioni nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

Con riferimento alle modifiche AIA configurate al punto 1) sopra riportato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m., si comunica con la presente l'avvio del procedimento di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 265 del 6/10/2016, relativamente alle variazioni sull'operatività dell'impianto di trattamento delle acque civili e all'utilizzo, per gli scarichi dovuti ad eventi incidentali, dello scarico per le acque meteoriche.”

5.1 Caratteristiche della modifica

La modifica proposta dal Gestore ha ad oggetto, come detto, l'adeguamento alla prescrizione n. 18 del PIC allegato all'AIA n. 265 del 6 ottobre 2016:

- 18. Entro 30 giorni dal rinnovo dell'AIA, il Gestore deve inviare all'Autorità competente un cronoprogramma dettagliato relativo ai tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi sistemi di trattamento delle acque civili e delle acque oleose. In particolare, in relazione all'impianto di trattamento con tecnologia MBR, il cronoprogramma deve prevedere un termine non superiore ai 18 mesi per la sua entrata in esercizio; una volta entrato in esercizio, al punto di scarico dovranno essere osservati i VLE di cui alla tabella della prescrizione 15);*

La tecnologia MBR - Membrane Biological Reactor – è un trattamento biologico a doppio stadio di nitrificazione-denitrificazione, del nuovo sistema proposto di trattamento dei reflui civili.

Il Gestore ha motivato la richiesta di proroga con le problematiche legate al decadimento della biomassa nell'impianto posto in essere in via sperimentale legate alla discontinuità del refluo in questione.

Per tali ragioni il Gestore ha avanzato una richiesta di modifica impiantistica che consiste nel nuovo deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nell'area denominata NHW-7, di dimensioni 5,5 x 7,5 m, che sarà pavimentata e dotata di sistemi di contenimento secondari per intercettare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali, nonché coperta per la protezione dagli agenti atmosferici. Al riguardo il Gestore ha trasmesso una nuova Scheda B.12.1, Aree di deposito temporaneo dei rifiuti, con indicazione della nuova area e relativi codici CER dei rifiuti ivi destinati.

Su questo punto l'A.C. si è espressa nella comunicazione di avvio del presente procedimento, demandando al Gestore di comunicare tempestivamente alla medesima e a ISPRA i tempi di realizzazione della nuova area.



■ CHIARIMENTI DEL GESTORE IN SEDE DI RIUNIONE GI-GESTORE DEL 11.07.2018

“Il Gestore dichiara che la realizzazione del nuovo impianto è stata completata nel 2016 e che nel corso dello stesso anno e nell’anno 2017 si è avvalso di una società esterna, poi rivelatasi, ad avviso del gestore, rispetto a certi adempimenti legati all’avvio dell’impianto di trattamento in questione, poco diligente, per dare seguito a tentativi di avvio del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue, nel corso dei quali si erano evidenziate una serie di problematiche in relazione al mantenimento delle condizioni della biomassa e al suo successivo accrescimento, necessario per un positivo avviamento dell’impianto.

L’esperienza maturata nei 2 avvisi ha messo in evidenza come il degradamento della biomassa possa avvenire in maniera molto repentina.

La Società ha dunque richiesto una valutazione dello stato dell’impianto da parte di personale specializzato nella conduzione di impianti di trattamento; l’esito della valutazione pervenuta a giugno 2017 ha confermato che la tecnologia prescelta risulta appropriata, riconoscendo però la particolare natura delle acque reflue nella situazione off-shore rispetto alle acque municipali.

Venivano suggerite al Gestore alcune significative modifiche impiantistiche da effettuare, nonché una revisione della procedura di avviamento.

La Società ha anche avviato analisi tecnico-economico di dettaglio per definire il percorso per l’attivazione definitiva dell’impianto rivolgendosi a primaria società di ingegneria in grado di realizzare le modifiche richieste e fornire una garanzia di avviamento.

A fronte degli ulteriori, importanti impegni e criticità emerse, la Società ha ritenuto di procedere a giugno 2018 anche ad ulteriori studi tecnico-economici e questa volta indirizzati all’ottimizzazione dell’attuale modalità di gestione delle acque stesse con la raccolta, segregazione ed il loro successivo invio a terra a smaltimento in impianti autorizzati. Per questa attività il gestore ha incaricato la stessa società primaria di ingegneria di cui sopra.

Data la strategicità della scelta tra le 2 opzioni sopra descritte, destinata ad avere impatti a lungo termine sulla gestione degli impianti di bordo e sulla logistica del Terminale, la Società ritiene importante raccogliere in modo esaustivo tutti gli elementi tecnici ed economici necessari a confrontare aspetti positivi e problematicità dell’attuale gestione, come opzione a lungo termine, rispetto all’avviamento dell’impianto installato, al fine di identificare la soluzione più idonea dal punto di vista ambientale, della salute dei lavoratori e logistico.

Sulla base dei risultati di tali studi la Società sarà in grado di fornire la proposta di modalità operative a lungo termine, all’Autorità Competente con relative tempistiche di implementazione, entro il 26 novembre 2018, confermando l’istanza di modifica di cui al presente procedimento.

Il Gestore conferma che nelle more della conclusione del procedimento, le modalità della gestione del refluo, sia delle acque oleose sia di quelle civili, avviene/avverrà come rifiuto nel rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni AIA secondo le modalità e i quantitativi già autorizzati in AIA e conformemente a quanto comunicato nei rapporti annuali e quindi con conferimento a terra per il successivo smaltimento in impianti autorizzati.”

5.2 Aspetti ambientali

ACQUE REFLUE

Gli aspetti ambientali interessati dalle modifiche proposte dal Gestore, oggetto di questo PIC, riguardano la gestione delle acque reflue civili in uscita.

Con il presente procedimento ID 150-1191, il Gestore ha trasmesso all’A.C. una Relazione tecnica di aggiornamento della precedente, chiedendo di adeguare le tempistiche già inviate nella precedente comunicazione del 2016 per la realizzazione e messa in esercizio del sistema di trattamento delle acque reflue civili, destinate allo scarico parziale SP3, con richiesta di ulteriori nove mesi di tempo, a partire dal marzo 2018, per la messa a punto di dell’impianto di trattamento acque reflue in via di



sperimentazione, nelle more con dichiarazione di prosecuzione anche della gestione delle acque reflue civili con raccolta e segregazione e successivo invio a terra in qualità di rifiuti allo stato liquido (par. 2.1 della Relazione tecnica allegata alla nuova comunicazione del 26 febbraio 2018).

In sintesi, ad oggi il Gestore riferisce di non scaricare né reflui civili, né acque meteo potenzialmente oleose, inviando tutto ciò a terra quali rifiuti allo stato liquido.

Al riguardo si osserva, peraltro, come né nella comunicazione del 2016, né in quella recente dello scorso febbraio 2018, il Gestore abbia fornito informazioni aggiuntive in ordine alle modalità di captazione e stoccaggio degli uni come degli altri reflui, quali: capacità di stoccaggio delle vasche di raccolta, allarmi ed eventuali by pass per lo scarico del troppo pieno, né delle quantità effettivamente smaltite, gestione delle acque potenzialmente inquinate da quelle potenzialmente non inquinate.

Nell'istanza il Gestore ha, altresì, dichiarato la possibilità di intercettare presso i due scarichi di acque meteo presenti sul lato Nord e lato Sud del terminale (denominati Spanti PP NW e Spanti PP SW), anche lo scarico di emergenza a mare del GNL nonché l'eventuale schiuma antincendio che si potrebbero configurare in caso di evento incidentale con fuoriuscita di GNL secondo quanto descritto nel Rapporto di sicurezza che si riferisce elaborato ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. 105/2015.

A parte lo scarico di emergenza a mare del GNL, invero quale scenario maggiormente catastrofico, si osserva, peraltro, relativamente alle schiume dei dispositivi antincendio, come analogamente a quanto sopra, non siano state trasmesse, ad oggi, informazioni aggiuntive in ordine alle tipologie di sostanze schiumogene né alla possibilità di utilizzo delle stesse anche in occasione di prove ed esercitazioni antincendio; parimenti non risulta trasmessa ad A.C. copia del menzionato Rapporto di Sicurezza tale che non sono noti gli scenari di accadimento delle ipotesi in questione.

6 PROPOSTA DI MONITORAGGIO DEL GESTORE

Il Gestore non ha presentato una proposta di monitoraggio correlata alle modifiche per le quali è stata inviata istanza.

7 RISCHI SPECIFICI

Il Gestore non ha indicato rischi specifici correlati alla modifica proposta.

8 CONCLUSIONI DEL GESTORE

Nell'istanza di modifica dell'AIA, il Gestore ha dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e succ. modd., che gli interventi possono configurarsi come modifica non sostanziale.

Relativamente alla prescrizione n. 18 del PIC allegato all'AIA n. 000265 del 6/10/2016, la cui data di ottemperanza è in scadenza, il Gestore chiede una proroga di nove mesi a decorrere dal marzo 2018.

Nell'istanza il Gestore motiva la proroga richiesta, per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili ***“... al fine di poter completare le valutazioni tecniche e conseguentemente confermare o meno l'opportunità di dare seguito all'avvio dell'impianto e alla conseguente attivazione dello scarico a mare”***, aggiungendo che ***“a valle di tale valutazioni si forniranno le modalità operative a lungo termine”*** (5° e 6° capoverso, del par. 2.1, relazione allegata alla comunicazione ALNG-0039/18 del 26 febbraio 2018).

In merito, il Gestore riferisce che nelle more di realizzazione dell'attivazione dello scarico in questione (acque reflue civili), riservandosi nel contempo la decisione di confermare o meno la realizzazione di detto impianto e lo scarico a mare, verrà attuato lo smaltimento a terra di tali reflui in qualità di rifiuti allo stato liquido.



9 CONSIDERAZIONI DEL GI

Nella riunione del GI-Gestore del 11.07.2018 di approfondimento dell'istruttoria il GI, ha ritenuto motivata la richiesta di proroga del gestore fissando nel contempo una scadenza precisa riguardo all'iter:

"Il Gruppo istruttore prende atto di quanto rappresentato dal Gestore, rappresenta quindi che si tratta di una rivisitazione della prescrizione n. 18 e pertanto si configura come modifica sostanziale, pur non rilevando effetti sull'ambiente, l'integrazione della tariffa è stata già richiesta² con nota DVA prot. 12141 del 25 maggio 2018 a cui è stato dato riscontro dal Gestore con prot. ALNG n. 125 del 04 giugno 2018.

*Il GI concorda quindi nell'attendere la comunicazione di cui sopra entro il 26 novembre 2018 per poter procedere alla revisione definitiva della prescrizione n. 18, chiedendo al Gestore di citare nella comunicazione il riferimento al procedimento **ID 150/1191**."*

Relativamente, inoltre, alla possibilità di intercettare presso i due scarichi finali di acque meteo presenti sul lato Nord e lato Sud del terminale (denominati Spanti PP NW e Spanti PP SW), anche lo scarico di emergenza a mare del GNL, nonché l'eventuale schiuma antincendio che si potrebbero configurare in caso di evento incidentale con fuoriuscita di GNL, il Gestore non ha trasmesso informazioni sulle tipologie di sostanze schiumogene (schede di sicurezza), né riguardo la possibilità, o meno, di utilizzo delle stesse anche in occasione di prove ed esercitazioni antincendio.

10 CONCLUSIONI DEL GI

In conclusione,

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- vista la nota DVA-2011-0031502 del 19 dicembre 2011, *Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti*;
- vista la nota U.prot.MINISTRO-2013-0000693 del 18 febbraio 2013, *AIA –attuazione di modifiche non sostanziali per effetto dell'art. 29nonies, c. 1, D.lgs. 152/06*;
- visto l'Allegato V, *Criteri speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali AIA*, al D.M. n. 274 del 16 dicembre 2015;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei paragrafi 3 e 4 della presente Relazione Istruttoria;

si ritiene che quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore (prot. DVA-REG.UFF.I.0004844.27.02.2018)

esprima

sufficienti elementi per motivare tecnicamente la richiesta di modifica,

Il Gruppo Istruttore, considerato che nel periodo previsto di diciotto mesi il Gestore ha provveduto a realizzare l'impianto e farsi parte attiva nella messa a punto dello stesso, avvalendosi anche di aziende qualificate nel settore, ricercando le condizioni operative più idonee, ritiene motivata la richiesta di proroga e stabilisce di concedere una proroga **fino al 26 novembre 2018** per poter procedere alla revisione definitiva della prescrizione n. 18 del PIC allegato al Decreto AIA vigente.

² Ai sensi e per gli effetti del secondo paragrafo dell'Allegato III al D.M. 58/2017, ovvero secondo le pertinenti tariffe di cui al punto 7 dell'allegato II al medesimo decreto ministeriale.



11 PRESCRIZIONI

Propedeuticamente alla revisione definitiva della prescrizione n. 18 del PIC allegato al Decreto 265/2016:

- 1) Con riferimento alla realizzazione di un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue civili, secondo un cronoprogramma che prevedeva un termine di 18 mesi (fino al 26.05.2018), sulla base delle motivazioni presentate viene concessa una proroga fino al 26 novembre 2018. Entro tale data deve essere trasmessa la documentazione relativa al lay-out dell'impianto, alle modalità di gestione, dimensionamenti delle varie sezioni, incluse le modalità di controllo delle stesse e delle acque di scarico, unitamente ad una relazione di collaudo funzionale. In alternativa, dovrà essere comunicata la rinuncia all'utilizzo dell'impianto, motivandone le ragioni.
- 2) Nella comunicazione di cui al punto che precede dovrà essere altresì formalmente comunicata dal Gestore la rinuncia definitiva all'installazione ed esercizio di un sistema di trattamento delle acque oleose.
- 3) Nelle more della scadenza del 26 novembre 2018, le acque oleose e i reflui civili dovranno essere gestiti come rifiuti con l'invio a terra ai fini del trattamento in conformità all'AIA e alla normativa vigente.
- 4) Relativamente, inoltre, alla possibilità di intercettare presso i due scarichi finali di acque meteo presenti sul lato Nord e lato Sud del terminale (denominati Spanti PP NW e Spanti PP SW), anche lo scarico di emergenza a mare del GNL, nonché l'eventuale schiuma antincendio che si potrebbero configurare in caso di evento incidentale con fuoriuscita di GNL, il Gestore deve trasmettere, unitamente alla comunicazione di cui al punto 1), indicazioni in merito alle tipologie di sostanze schiumogene (schede di sicurezza), chiarendo altresì l'eventuale utilizzo delle stesse in occasione di prove ed esercitazioni antincendio, al fine della conferma della loro assimilabilità agli scarichi finali acque meteo.
- 5) Qualora il Gestore proceda alla formale comunicazione di rinuncia definitiva all'installazione ed esercizio di un sistema di trattamento delle acque civili (conformemente alla prescrizione n. 1), la prescrizione n. 18 del PIC allegato al Decreto 265/2016 si deve intendere sostituita dalla seguente prescrizione: *"Le acque oleose e i reflui civili dovranno essere gestiti come rifiuti con l'invio a terra ai fini del trattamento in conformità all'AIA e alla normativa vigente"*.
- 6) Restano comunque a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto AIA, prot. 0000265 del 6 ottobre 2016 e s.m.i.

12 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Premesso che il Gestore dovrà continuare a rispettare le prescrizioni del PMC allegato all'AIA n. 0000265 del 6/10/2016, l'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) sarà se del caso aggiornato da ISPRA.

13 TARIFFA ISTRUTTORIA

Considerato che la modifica presentata è considerata come modifica non sostanziale, per la quale si è ritenuto necessario condurre uno specifico approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo, è stata applicata la tariffa prevista dall'Allegato II del Decreto 6 marzo 2017, n. 58; l'integrazione della tariffa è stata già richiesta con nota DVA prot. 12141 del 25 maggio 2018 a cui è stato dato riscontro dal Gestore con prot. ALNG n. 125 del 04 giugno 2018.

La tariffa versata è pertanto congruente.